

2007  
2006  
2005



1874/06  
N. Val Sentenze  
N. 18134 Cronologico  
N. 3311 Repertorio  
Spedito il 26/10/06  
Decisa il 27/11/06  
Depositata il 19.8.06 B.I.C. 2606

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RIMINI

sezione civile

IL CASO.it

composta dai magistrati:

Dott.	<b>Pierfrancesco Casula</b>	Presidente
Dott.	<b>Guido Federico</b>	Giudice
Dott.	<b>Carla Fazzini</b>	Giudice relatore

pronuncia

SENTENZA

OGGETTO: Altri Istituti di

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2487 del ruolo generale degli diritti societario  
affari contenziosi dell'anno 2004 promossa da :

~~\_\_\_\_\_~~ residente in \_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~ residente in \_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~ entrambe elettivamente domiciliate in Rimini Via Flaminia n. 163/E, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Urbinati, Luca Zamagni e Giovanni Cedrini, che, congiuntamente e disgiuntamente, le rappresentano e difendono giusta delega a margine dell'atto di citazione - (B\_\_\_\_\_

~~\_\_\_\_\_~~ rinuncia agli atti nei confronti di Banca 121 PF S.p.A.;

~~\_\_\_\_\_~~ rinuncia agli atti nei confronti di Banca M.P.S. S.p.A.)

ATTORI

nei confronti di:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 3; elettivamente domiciliata in Rimini Via Bufalini n. 58, presso lo studio

**- OMISSIS -**

## IL CASO.it

*Dal lato della domanda occorre rendersi conto che ogni tipo di investimento (e tanto più quelli che esulano dalle normali operazioni care all'investitore medio italiano: titolo di stato, CCT, BOT' ecc.) è comunque e sempre, almeno in qualche misura, rischioso: contiene in sé, altrettanto fisiologicamente, possibilità di guadagno e di perdita.*

*Il passaggio dall'epoca dei Titoli di Stato e dei depositi bancari a quello dell'investimento di massa in borsa o su mercati internazionali implica anche, necessariamente, l'assuefazione ad un diverso tipo di aspettative e postula un diverso modo di concepire la tutela, che non è più – come si usa dire – quella di cui hanno bisogno smarrite vedove ed orfani di campagna, bensì quella adeguata per consapevoli e responsabili padri di famiglia. In altre parole, ciascuno deve imparare a misurare il proprio passo a seconda delle proprie capacità e, quindi, assumere rischi solo nella misura in cui si è in grado di valutarli (sia per entità che per durata)....”*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena spa per sentir dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia o abusività dei contratti, denominato "MY WAY", conclusi con l'istituto di credito in data 17.4.2000 e 18.5.2000.

Rilevavano in via preliminare la nullità del contratto per violazione dell'art.30 commi 6 e 7 31 D. L.vo 58/98 (TUF), mancando l'indicazione della facoltà di recesso, per l'investitore, senza oneri, entro sette giorni dalla sottoscrizione, norma applicabile alla fattispecie trattandosi di contratti

## IL CASO.it

conclusi fuori sede, presso l'abitazione delle attrici.

Evidenziavano la violazione degli specifici obblighi di diligenza e correttezza, informazione e salvaguardia della clientela imposti all'intermediario dalla normativa d'ordine pubblico destinata alla tutela dei risparmiatori e dell'integrità dei mercati finanziari.

Deducevano l'abusività delle clausole nn. 2 e 6 sez. I, nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sez. II, lett. D sez. III, in particolare la vessatorietà della clausola relativa al recesso, contenente una formula matematica assolutamente incomprensibile per determinare l'importo dovuto dal cliente, costituente penale manifestamente eccessiva.

Si costituiva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. eccependo innanzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda della ~~C. ....~~.

Affermava che il piano finanziario dell'attrice ~~C. ....~~ era stato ceduto a Banca 121 Promozione Finanziaria spa, per cui chiedeva l'estromissione dal giudizio relativamente alla domanda della medesima.

In ordine alla diligenza e trasparenza richiamava il testo del contratto sottoscritto dalle clienti, contenente la descrizione di tutte le caratteristiche del prodotto offerto, nonché il documento sui rischi generali degli investimenti, predisposto dalla Consob e consegnato alle attrici.

Evidenziava la corretta indicazione delle modalità di calcolo degli oneri connessi al recesso anticipato, sottolineando che la presenza della componente azionaria legava inevitabilmente il costo del recesso all'andamento del mercato.

Affermava di aver adempiuto alle prescrizioni degli artt.28 e 29 Reg

Consob e a tutti gli obblighi imposti agli intermediari finanziari dalla normativa di settore, come dimostrato dalla documentazione prodotta.

Concludeva dunque per il rigetto delle domande svolte.

**IL CASO.it**

Interveniva volontariamente in giudizio Banca 121 Promozione Finanziaria spa facendo proprie le ragioni già esposte dalla convenuta e chiedendo il rigetto delle domande.

Con memoria ex art. 6 D. L.vo 5/2003 [REDACTED] modificava le conclusioni formulando verso l'intervenuta le domande già svolte nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena spa.

Il Collegio, esaurita l'istruttoria, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 26.10.06.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda svolta dalle attrici è fondata in relazione alla prima censura, riguardante l'art.30 D. L.vo 58/98.

La norma regola l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e stabilisce al sesto comma che l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni dalla sottoscrizione; il comma successivo sanziona con la nullità l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari.

La stipulazione dei contratti per cui è causa è avvenuta presso l'abitazione delle attrici, come dimostrato dalla prova testimoniale, e in ogni caso fuori sede, come emerge dalla circostanza che si tratta di contratti conclusi, per la Banca del Salento filiale di Ancona, a mezzo di promotori finanziari, ossia proprio attraverso l'intermediario destinato




ad esercitare professionalmente l'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 31 D. L. n. 58/98.

Costituisce l'ipotesi di "collocamento di strumenti finanziari" quantomeno l'offerta di quote del fondo comune di investimento "Spazio Finanza Concentrato" di cui al punto 3 pag. 1 dei contratti per cui è causa, sul punto non vi è contestazione, asserendo tuttavia la convenuta, di aver rispettato l'art. 30 mediante l'inserimento della clausola di *jus poenitendi* nella parte prima del prospetto informativo allegato al contratto e consegnato alle clienti (doc. 6 fascicolo di parte convenuta) conformemente all'espressa previsione della Consob (doc. 7).

Ritiene il Collegio che l'inserimento della clausola nel prospetto non risponda alle esigenze di informazione chiara ed evidente che l'art. 30 vuole salvaguardare; il diritto di recesso non è reso immediatamente conoscibile in tutti i casi in cui, come avvenuto nella fattispecie, è inserito nel testo di uno dei numerosi ed articolati allegati (sette, di cui alcuni in lingua inglese) consegnati (ma non illustrati) al cliente al momento della conclusione del contratto.

Dello stesso avviso è del resto la Consob, poiché nel documento n. 7 di parte convenuta, prodotto per dimostrare l'approvazione, da parte dell'organo di controllo, dell'inserimento della clausola nel prospetto informativo, si legge che la clausola deve essere evidenziata in neretto nel modulo di sottoscrizione delle quote di fondi comuni d'investimento, non essendo evidentemente sufficiente l'indicazione nella parte prima del prospetto, ove pure, secondo la Consob doveva



essere contenuta.

Nei contratti sottoscritti dalle attrici non si rinviene la clausola di cui all'art. 30 citato, con conseguente fondatezza della domanda di nullità svolta in via principale.

Nessun danno ulteriore, rispetto ai versamenti effettuati, è stato dimostrato dalle attrici, neppure il danno ex art. 1224 secondo comma cc.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa promossa da [REDACTED] e [REDACTED] contro Banca Monte dei Paschi di Siena spa e Banca 121 Promozione Finanziaria spa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità dei contratti "MY WAY" conclusi da [REDACTED] e [REDACTED] in data 18.5.2000 e da [REDACTED] in data 17.4.2000;
- condanna Banca Monte dei Paschi di Siena spa alla restituzione, in favore di [REDACTED], delle somme dalla stessa versate in esecuzione del contratto, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
- condanna Banca 121 Promozione Finanziaria spa alla restituzione, in favore di [REDACTED], delle somme dalla stessa versate in esecuzione del contratto, oltre interessi legali dal versamento al saldo;
- condanna Banca Monte dei Paschi di Siena spa al pagamento, in favore di [REDACTED], delle spese di lite che liquida in €. 3.000,00 per competenze e onorari, oltre accessori di legge;

IL CASO.it



-condanna Banca 121 Promozione Finanziaria spa al pagamento, in favore di [REDACTED], delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per competenze e onorari, oltre accessori di legge.


Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 21.11.2006

IL GIUDICE REL.

Dott.ssa Carla Pazzini

IL PRESIDENTE

Dott. Pierfrancesco Casula



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dr. Silvano SANTUCCI

IL CASO.it